Strumenti finanziari e bilanci: le istruzioni OIC.

Giovedì 6 e lunedì 10 aprile

Il Sole 24 ORE

NORME E TRIBUTI

Le Guide del professionista: un appuntamento da non perdere.

Ogni giovedì e lunedì sul Sole 24 ORE.

Il Sole 24 ORE www.ilsole24ore.com

a pag. 24 **FISCO.** La società di persone fa i conti con gli effetti tributari del recesso

a pag. 25 **PREVIDENZA.** Al decollo la maternità per le dirigenti delle imprese private

a pag. 26 **IMMOBILI.** Le controversie condominiali riprendono a crescere dal 2003

CONTABILITÀ ■ Le indicazioni del documento Oic 3 che vanno adottate già nei bilanci in corso di approvazione

I «derivati» sotto osservazione

In nota integrativa le informazioni su future, option, forward e swap - Rilevazioni più rigide per le perdite

La nota integrativa mette sotto osservazione i derivati. È quanto richiede il nuovo principio contabile Oic 3 che l'Organismo italiano di contabilità ha definitivamente approvato venerdì scorso (si veda «Il Sole-24 Ore» del 1° aprile).

Il principio riguarda gli obblighi dettati dal decreto legislativo 394/03, che debuttano nei bilanci relativi all'esercizio 2005. Il provvedimento introduce nel Codice civile l'articolo 2427-bis, sulle «Informazioni relative al valore equo fair value degli strumenti finanziari» e opera un'integrazione all'articolo 2428, relativo alla relazione sulla gestione.

La norma recepisce parzialmente, per la sola informativa, la direttiva 2001/65/Ce, in materia di strumenti finanziari, che ha modificato le direttive contabili. La direttiva introduce, ai fini valutativi e dell'informativa di bilancio, il principio di valutazione del fair value degli strumenti finanziari, ormai largamente utilizzato nella prassi internazionale e, in particolare, dai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs).

Tuttavia le nuove norme non intervengono direttamente in materia di valutazione e contabilizzazione degli strumenti finanziari. Infatti, il legislatore nazionale, accogliendo anche il suggerimento dell'Oic, ha rinviato l'adeguamento delle norme contabili nazionali al recepimento della direttiva 2003/51/Ce, previsto, nel 2006, dalla legge 62/05, recependo nel frattempo la sola parte che riguarda l'informativa di bilancio.

Il fair value è, sostanzialmente, il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra parti indipendenti; la direttiva lo ha tradotto in «valore equo», una sorta di valore corrente o di mercato. Tuttavia non vi è un automatico riferimento al solo valore di mercato, perché il fair value può essere determinato anche in assenza di quotazioni di mercato, utilizzando idonei modelli valutativi. Questo è il motivo per cui non è completamente corretto assimilare il fair value al valore di mercato, anche se questa assimilazione è correntemente accettata a livello di semplificazione: a volte si dice che il fair value è «una sorta di valore di mercato», proprio per evidenziare che non si tratta di un valore di mercato in senso assoluto.

Pertanto, l'Oic 3 precisa che il fair value costituisce un «valore corrente di scambio», rappresentato dai prezzi di mercato laddove disponibili, ovvero da ragionevoli approssimazioni di tali prezzi, determinate mediante l'utilizzo di tecniche e modelli valutativi di generale accettazione.

Le informazioni riguardano gli strumenti finanziari, compresi i derivati: per esempio, future, option, forward e swap.

Tuttavia, la sola informativa non è sufficiente nell'ipotesi in cui, alla data di riferimento del bilancio, vi è una perdita di competenza dell'esercizio, perché questa deve essere rilevata nel bilancio. Questo vale anche nelle ipotesi in cui vi sia una rinegoziazione con la quale la banca, in occasione della scadenza, consente di sostituire il contratto con un nuovo contratto a scadenza più lunga che, generalmente, incorpora la perdita del precedente contratto. Il comportamento, che in base a un ragionamento errato consentirebbe di non evidenziare le perdite nel conto economico, disattende i principi di redazione del bilancio: infatti, rappresentazione veritiera e corretta, competenza e prudenza sarebbero ignorate. Tra l'altro l'operazione, in presenza di un andamento negativo, è destinata a incrementare le perdite.

Con il completo recepimento della direttiva 2001/65 gli strumenti finanziari entreranno a pieno titolo nei bilanci: nel frattempo le imprese si devono attrezzare al fine di gestire nel modo migliore strumenti complessi e sempre più sofisticati.

FRANCO ROSCINI VITALI

GIOVEDÌ 6 E LUNEDÌ 10 APRILE

Le istruzioni in due inserti

■ La lente del fair value su conti e finanza. Questa novità — con le altre innovazioni sui bilanci segnalate dall'Organismo italiano contabilità con il principio Oic 3 e immediatamente adottabili dalle imprese nei rendiconti in corso di approvazione — sarà approfondita nelle prossime due uscite della «Guida del professionista» del Sole-24 Ore. La prima puntata è prevista per dopodomani, giovedì 6 aprile, e la seconda lunedì 10.

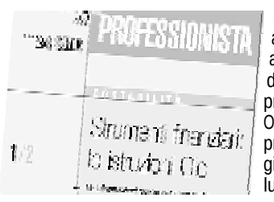

L'INCHIESTA DEL SOLE-24 ORE

■ L'allarme per gli strumenti derivati diffusi presso le piccole e medie imprese è stato al centro di un'inchiesta giornalistica, curata a più riprese nel corso del 2005 dal Sole-24 Ore, dalla quale sono emerse situazioni di notevoli perdite accumulate nei bilanci

Vendite d'azienda, il marchio non sconta l'Iva

La cessione di un marchio, che avviene insieme a quella dell'azienda, non "paga" l'Iva in via autonoma. Anche per l'amministrazione finanziaria (risoluzione n. 48/E del 3 aprile), dunque, il trasferimento di un marchio unitamente all'azienda non è soggetto a imposizione Iva e deve scontare la sola imposta di registro, nell'ambito della tassazione del valore venale dell'azienda nel suo complesso.

La questione è arrivata all'esame dell'agenzia delle Entrate a seguito della richiesta di una società che era intenzionata ad acquistare un ramo d'azienda di produzione insieme al marchio che identifica il prodotto. Nel senso della non applicabilità dell'Iva si è espressa l'avvocatura dello Stato, con una nota del 16 marzo 2006, precisando che la disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 3 del Dpr 633/72 (non assoggettabilità a Iva delle cessioni d'azienda), in quanto disposizione speciale, trova applicazione in tutti i casi in cui si realizza il trasferimento di un'azienda o di un suo ramo, a prescindere dai beni che la compongono. Al contrario, in base alla disposizione dell'articolo 3, comma 2, numero 2) del Dpr 633/72 si configura un'autonoma prestazione di servizi ai fini Iva nei soli casi in cui la cessione di opere dell'ingegno (ma evidentemente anche di marchi) avvenga al di fuori della cessione (o conferimento) di un'azienda o di un ramo d'azienda.

La risoluzione conferma l'orientamento unanime della dottrina (fra gli altri, si veda la norma di comportamento dell'Associazione dei dottori commercialisti della Lombardia n. 158) che non aveva condiviso le sentenze della Corte di cassazione, sezione tributaria, 26 marzo 2003 n. 4452 e 1° aprile 2003 n. 4974. Queste pronunce avevano sorprendentemente affermato che il valore del marchio sarebbe autonomamente soggetto a Iva, con la motivazione che quando, nel 1972, il legislatore ha annoverato — nell'articolo 3, comma 2 del Dpr 633 - le cessioni di marchi fra le operazioni soggette a Iva «ha inteso riferirsi all'unica ipotesi all'epoca possibile di cessione del marchio da parte di un imprenditore, quella cioè del suo trasferimento con l'azienda o con un ramo aziendale» e che «... al mutamento della disciplina civilistica *(che oggi consente di cedere il marchio separatamente dall'azienda, nda)* non si è accompagnato alcun mutamento di quella fiscale».

La risoluzione delle Entrate ritiene che la giurisprudenza citata sia superata dalla sentenza della Corte di Giustizia C-497/01 del 27 novembre 2003 in cui era stato affermato che, qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà di escludere da imposizione ai fini Iva, le cessioni aventi per oggetto aziende o loro parti, deve applicare la regola a qualsiasi trasferimento «di un'universalità totale o parziale di beni» e non può, quindi, limitare l'applicazione di questa regola solo ad alcuni di questi trasferimenti. Inoltre, la Corte di Giustizia, nella sentenza, prosegue affermando che «(...) la nozione di trasferimento (...) di una universalità totale o parziale di beni deve essere interpretata nel senso che in essa rientra il trasferimento di un'azienda o di una parte autonoma di un'impresa, compresi gli elementi materiali ed eventualmente, immateriali, che, complessivamente, costituiscano un'impresa o una parte di impresa idonea a svolgere un'attività economica autonoma (...)». Gli Stati membri, pertanto, non possono frazionare o scorporare alcuni beni in sede di qualificazione di una cessione d'azienda realizzata, dalle parti, unitariamente.

La risoluzione, ricorda, inoltre, che la considerazione unitaria dell'azienda trova riscontro nell'orientamento consolidatosi anche nell'ambito della Corte di cassazione. È auspicabile che gli argomenti contenuti nella risoluzione delle Entrate inducano gli uffici a desistere dalle controversie in corso e la stessa Corte di cassazione a superare i propri precedenti non conformi al diritto comunitario.

ALDO BOZZI
MARCO PIAZZA

DETERMINANTE LA CORTE UE

■ **La Corte Ue.** La Corte di giustizia Ue, con la sentenza 27 novembre 2003, nella causa C-497/01, ha escluso l'assoggettamento a Iva della cessione d'azienda nella parte relativa al passaggio del marchio. Secondo il giudice comunitario, quindi, per tutti i Paesi che, uniformandosi alla sesta direttiva, hanno previsto un regime interno di esclusione della cessione di azienda dal campo di applicazione dell'Iva, non c'è alcuna possibilità di frazionamento o scorporo di taluni beni in sede di qualificazione dell'operazione realizzata dalle parti unitariamente

■ **La Cassazione.** Per la Corte di cassazione i beni aziendali costituiscono un insieme coordinato in funzione dello svolgimento dell'attività di impresa. La Corte ha più volte qualificato come cessione di azienda intesa in modo unitario cessioni separate di beni e diritti dell'imprenditore finalizzate, nel loro complesso, a trasferire l'intero apparato produttivo

SOCIETÀ ■ I confini delle novità introdotte dalla legge sul risparmio

Voto segreto solo per il Cda

La legge sul risparmio (262/2005) ha introdotto il nuovo articolo 147-ter, comma 2 del Tuf (decreto legislativo 58/98) con il sistema del voto segreto: chi critica la norma sostiene che il voto segreto impedisce di individuare i patti parasociali non palesati e determina difficoltà nell'individuazione delle minoranze assembleari (che invece la legge vorrebbe valorizzare) e che, più in generale, la non trasparenza non giova alla certezza e alla linearità dei rapporti societari. Minoritaria è invece la voce che attribuisce al voto segreto la valenza di evitare pressioni sull'espressione del voto a causa del controllo e dei condizionamenti che il voto palese permetterebbe di esercitare.

Prima della legge sul risparmio, la maggior parte della dottrina e la giurisprudenza unanime avevano sempre ritenuto che il voto dovesse essere espresso in forma palese in ragione della necessità di riferire il voto a chi lo ha espresso, almeno in vista delle seguenti evenienze:

❶ voto dato da un socio in conflitto di interessi: se si tratta di un voto determinante per il raggiungimento della maggioranza, la delibera è impugnabile (articolo 2373 del Codice civile);

❷ delibera impugnata da un socio per invalidità: solo il socio assente, astenuto o dissenziente può procedere all'impugnazione (articolo 2377 del Codice civile);

❸ adozione, da parte dell'assemblea, di certe deliberazioni dalle quali origina il diritto di recesso: solo il socio non consenziente può esercitare il recesso (articolo 2437 del Codice civile).

È in questo panorama che si inserisce la previsione della legge 262/2005 sul voto segreto.

Il primo problema da risolvere è quello dell'ambito nel quale questa modalità di voto deve essere praticata: ebbene, più dalla rubrica della norma in questione («elezione e composizione del consiglio di amministrazione») che dal testo della norma stessa («per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto») si intuisce che il voto segreto è obbligatorio quando si tratta di eleggere non qualsiasi carica sociale (ad esempio, il direttore generale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e pure il collegio sindacale) bensì solo quando si tratta di eleggere quell'organo amministrativo che è il Cda.

Occorre tuttavia riflettere sull'organo amministrativo nei tre sistemi di amministrazione e controllo che le società per azioni possono adottare:

❶ il sistema latino (o sistema tradizionale, perché era l'unico percorribile prima della riforma del diritto societario), ove le funzioni amministrative sono svolte dal Cda e le funzioni di controllo dal collegio sindacale;

❷ il sistema dualistico, di matrice germanica, ove le funzioni amministrative sono svolte dal consiglio di gestione e le funzioni di controllo dal consiglio di sorveglianza;

❸ il sistema monistico, di derivazione anglosassone, ove le funzioni di amministrazione sono svolte dal Cda e le funzioni di controllo dal comitato per il controllo sulla gestione.

Ebbene, è da ritenere che il voto segreto sia da applicare:

❶ alla votazione con la quale l'assemblea elegge il Cda nel sistema latino;

❷ alla votazione con la quale l'assemblea elegge il Cda nel sistema monistico.

Quanto alla votazione con la quale viene eletto l'organo amministrativo del sistema dualistico (il consiglio di gestione), si deve escludere l'obbligo del voto segreto perché si tratta di una votazione che non si svolge nell'assemblea dei soci ma nel corso di una adunanza del consiglio di sorveglianza.

Ancora, visto che si tratta di elezioni di organi di controllo e non di amministrazione, è da ritenere che il voto segreto non debba essere applicato:

❶ alla votazione con cui l'assemblea dei soci elegge il collegio sindacale nel sistema latino;

❷ alla votazione con cui l'assemblea dei soci elegge il consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico;

❸ alla votazione con cui il Cda elegge il comitato di controllo sulla gestione nel sistema monistico.

ANGELO BUSANI

Le tre vie

Le elezioni nei diversi sistemi con la legge sul risparmio

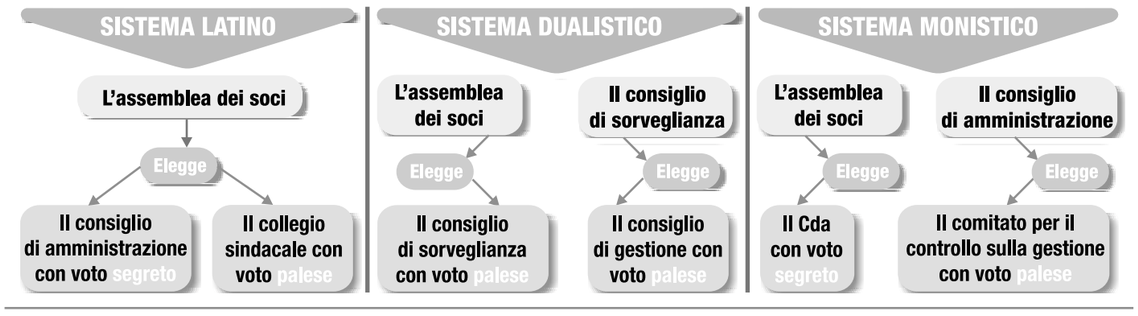

Interessi contrapposti / Riservatezza e tracciabilità

Schede, conservazione esterna

Per rispettare la nuova norma sul voto segreto, garantendo nel frattempo la tracciabilità del voto ogni qualvolta sorga l'esigenza di riferire un dato voto al soggetto che l'ha espresso, sta prendendo piede tra gli addetti ai lavori una interessante soluzione: quella di mantenere segreta l'espressione del voto (in modo che né gli organi sociali né il pubblico possano sapere come si è espresso chi ha partecipato all'assemblea), ma di organizzare le operazioni di voto in modo che, pur essendo appunto garantita la riservatezza del socio mentre vota, vi sia la possibilità di ricostruire, ove sia necessario accertarlo a posteriori, il tipo di voto (favorevole, astenuto, contrario) che un dato socio abbia espresso.

Nulla impedisce, innanzitutto, a chi voglia preannunciare le proprie intenzioni di voto, di declamarle nel corso dell'adunanza e di preannunciare il proprio voto. Si tratta però ovviamente di un mero preavviso, senza alcun valore, perché ciò che conta è, invero, come il voto viene in effetti espresso.

All'ingresso delle assemblee, a ciascun partecipante spesso viene data una sola scheda con la quale esprimere tutti i diritti di voto che gli spettano: ad esempio, sulla scheda viene direttamente stampigliato il numero complessivo dei voti che quel socio può esprimere (oppure viene indicato un riferimento al socio cui la scheda di votazione è stata consegnata e, quindi, tramite questo riferimento al socio, si risale a quanti voti quel socio esprime utilizzando quella scheda). Questa modalità consente un'agevole riconducibilità della scheda (seppur compilata in segretezza) al suo autore: e allora, sarà cura della presidenza dell'assemblea incaricare un soggetto estraneo alla società e da essa indipendente di accertare il risultato delle votazioni, tenendo segretezza sulle singole espressioni di voto, e poi di conservare le schede in modo che, se e quando sorga la questione di identificare come un dato socio abbia votato, questo soggetto indipendente possa effettuare le opportune verifiche e fornire le risposte del caso, sotto la propria responsabilità.

Soggetto-terzo a tutela delle scelte

A volte, invece, non viene distribuita la scheda cartacea, ma una specie di telecomando con il quale effettuare le votazioni: le informazioni delle singole espressioni di voto vengono convogliate su un computer che elabora i dati e che fornisce l'esito delle votazioni alla presidenza dell'assemblea per la loro proclamazione. Qui il problema di garantire la segretezza dell'espressione di voto e nel contempo di consentire la tracciabilità dei voti è di ancora più facile soluzione: la segretezza del voto è garantita dal fatto che la pressione di uno o dell'altro tasto del telecomando può esser svolta in modo che nessuno possa vedere come un dato socio ha votato; la segretezza dello scrutinio è, a sua volta, garantita dal fatto che il software utilizzato sia strutturato in modo che il computer elabori solo i risultati senza indicare le singole espressioni di voto; queste ultime possono quindi essere segretate e, come sopra, affidate a un terzo imparziale e indipendente affinché le conservi ed, eventualmente, le consulti.

Spesso, infine, la delibera di nomina dei membri del Cda viene accompagnata da altre delibere collegate: la determinazione del numero dei membri del board, la durata della loro carica, la determinazione del loro compenso. Ebbene, visto che il voto segreto riguarda le nomine, a queste altre delibere si deve procedere con votazione palese.

A.BU.

COLLEGIO SINDACALE
Ex Art. 2403 c.c. - 2409-bis c.c.
INTERFILE AUDITORS' TOOLS
Le verifiche del **Collegio Sindacale** e il controllo contabile del **Revisore** nelle **PMI**
MANUALE OPERATIVO
158 pagine con oltre 96 carte di lavoro per organizzare e semplificare le Vs. attività di verifica. Conforme alla bozza delle norme di comportamento dei Ragionieri e dei Dottori Commercialisti.
In formato Word e PDF, al prezzo di 119,00 euro + IVA comprensivo del **Faldone** per le singole verifiche.
Offriamo il convegno agli ordini professionali
INFO E COPIA **GRATUITA** 1° Verbale di Verifica
Tel. 0444-482377 Fax 0444-498146 E-mail info@interfile.it
WWW.INTERFILE.IT

SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
DIREZIONE GENERALE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
Tel. 02.3022.1/.3837/.3807 - Fax 0230223214
E-MAIL: direzionegeneralesystem@ilsole24ore.com
Il Sole 24 ORE

Legalmail
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
fino al 30 giugno 2006 una casella Legalmail GRATUITA per tutte le Imprese
call center 840 500666
www.legalmail.it
"InfoCamere"